



## CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

### INDIRIZZI DELLE REGIONI IN MATERIA FIERISTICA

#### *RACCOLTA DEI DOCUMENTI DELLA CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME AL 28 MARZO 2012*

Com'è noto, la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, nella riunione del 23 settembre 2010, ha ritenuto di considerare conclusa l'esperienza dell'Osservatorio per il Sistema Fieristico Italiano costituito dalla stessa, nella seduta 16 dicembre 2004, come strumento tecnico di supporto alle politiche regionali per sviluppare il settore fieristico in un'ottica di sistema nazionale, integrato nel panorama europeo e internazionale. Ciò in considerazione del fatto che il **Coordinamento per il Sistema fieristico nazionale**, per il quale vi è stata l'intesa in sede di Conferenza Unificata nella seduta dell'8 luglio 2010, ha assorbito obiettivi e attività già previste in capo all'Osservatorio.

Si è, pertanto, stabilito e formalizzato in uno specifico documento della Conferenza delle Regioni<sup>1</sup> il passaggio delle funzioni dall'Osservatorio al Coordinamento Nazionale, sottolineando come l'attività dell'Osservatorio sia stata recepita nell'insieme di attività previste dall'art. 4 dell'Intesa per il Coordinamento del sistema fieristico nazionale che, come noto, prevede:

- la definizione di linee di indirizzo per l'attivazione e l'attuazione dell'Accordo Ministero/Regioni/Associazioni del settore per la promozione del sistema fieristico;
- la pubblicazione e promozione del calendario delle manifestazioni fieristiche con qualifica internazionale;
- l'attivazione del sistema fieristico per favorire lo svolgimento di attività a favore dell'internazionalizzazione e dell'export del sistema produttivo;
- l'osservatorio del sistema fieristico, attraverso la redazione di un rapporto annuale, finalizzato alla valorizzazione delle capacità nazionali in un'ottica internazionale;
- il monitoraggio delle azioni legislative nazionali e regionali.

Inoltre, si è ritenuto prioritario che il nuovo Coordinamento per il sistema fieristico nazionale perseguisse gli obiettivi di:

- adottare e promuovere metodi di certificazione dei dati sulle manifestazioni fieristiche nazionali internazionali, in collaborazione con le associazioni imprenditoriali del settore;
- diffondere, anche attraverso nuove modalità telematiche, il calendario fieristico in Italia e all'estero, con l'obiettivo di rafforzare ulteriormente il sistema fieristico nazionale nel mondo;

---

<sup>1</sup> Documento della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 23 settembre 2010.

- realizzare, attraverso politiche integrate fra Regioni e Ministeri competenti, azioni di sostegno alla internazionalizzazione, qualificazione e attrattività del sistema fieristico nazionale e dei relativi territori;
- garantire nel tempo il finanziamento delle iniziative già previste a favore del sistema fieristico nazionale.

Sulla base di queste indicazioni, il Coordinamento Nazionale ha dato l'impulso necessario affinché alcuni di tali obiettivi fossero raggiunti e formalizzati in specifiche posizioni della Conferenza delle Regioni, al fine di indirizzare in modo unitario l'iniziativa delle singole Regioni e Province Autonome in materia fieristica.

Tra gli obiettivi raggiunti si segnalano: nuove procedure e termini per la compilazione del Calendario fieristico italiano; l'Accordo fra la Conferenza delle Regioni e CERMES-BOCCONI per la redazione di un Rapporto annuale; l'adozione di una scheda standard di rilevazione dei dati delle manifestazioni nazionali ed internazionali; la pubblicazione in formato cartaceo del calendario delle manifestazioni internazionali a cura della Conferenza delle Regioni.

E' sembrato opportuno, anche su proposta del Coordinamento Nazionale, raccogliere in un unico testo tutti i documenti approvati dalla Conferenza in materia fieristica, con l'obiettivo di fornire un'utile base di conoscenza per tutti i soggetti interessati a pervenire, in tempi rapidi, ad un aggiornamento delle posizioni assunte in materia di certificazione dei dati (principi, procedure enti certificatori, adesione a standard internazionali ecc.).

## **1. REQUISITI DI IDONEITA' DEI QUARTIERI FIERISTICI PER LO SVOLGIMENTO DELLE MANIFESTAZIONI FIERISTICHE <sup>2</sup>**

I requisiti di idoneità dei quartieri fieristici per l'autorizzazione allo svolgimento di manifestazioni fieristiche si articolano come segue:

### ***Manifestazioni internazionali***

1. Presenza di servizi di collegamento funzionali al raggiungimento del quartiere fieristico;
2. Disponibilità di parcheggi esterni;
3. Sicurezza degli impianti (dotazione di impianti e di servizio antincendio; criteri per il materiale di allestimento; unificazione dei requisiti richiesti agli espositori in termini di sicurezza; servizio di vigilanza; impianti termici, aerazione, illuminazione);
4. Sale convegni;
5. Prenotazione viaggi ed alberghi;
6. Servizio telecomunicazioni e collegamenti informatici;
7. Servizi bancari;
8. Servizi di ristoro;
9. Servizio stampa;
10. Pronto soccorso;
11. Ordine pubblico;
12. Spedizioniere;
13. Centro affari (servizio informazioni in generale; centro accogliamento operatori e delegazioni; servizio informazioni import-export, assistenza operatori esteri; interpretariato; contatti commerciali; domande e offerte);

---

<sup>2</sup> Documento approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome il 24 ottobre 2002

14. Servizio informazioni (elenco espositori per: settore merceologico, interesse commerciale, provenienza, programma convegni e manifestazioni collaterali; stampa personal card);
15. Statistiche attinenti alle manifestazioni fieristiche;
16. Sistemi informatizzati;

### ***Manifestazioni nazionali***

- 1) Presenza di servizi di collegamento funzionali al raggiungimento del quartiere fieristico;
- 2) Disponibilità di parcheggi esterni;
- 3) Sicurezza degli impianti (dotazione di impianti e di servizio antincendio; criteri per il materiale di allestimento, unificazione dei requisiti richiesti agli espositori in termini di sicurezza; servizio di vigilanza; impianti termici, aerazione, illuminazione);
- 4) Sale convegni;
- 5) Prenotazione viaggi ed alberghi;
- 6) Servizio telecomunicazioni e collegamenti informatici;
- 7) Servizi bancari;
- 8) Servizi di ristoro;
- 9) Servizio stampa;
- 10) Pronto soccorso;
- 11) Ordine pubblico;
- 12) Servizio informazioni (elenco espositori per: settore merceologico, interesse commerciale, provenienza; programma convegni e manifestazioni collaterali; stampa personal card);
- 13) Statistiche attinenti alle manifestazioni fieristiche.

## **2. CRITERI DI RICONOSCIMENTO DELLA QUALIFICA INTERNAZIONALE E NAZIONALE DELLE MANIFESTAZIONI FIERISTICHE<sup>3</sup>**

E' riconosciuta la qualifica "internazionale" alla manifestazione fieristica di qualifica "nazionale", quando, nelle ultime due edizioni, si sia registrata una partecipazione di:

- almeno il 15% del numero totale di espositori, di espositori esteri provenienti da almeno 10 paesi esteri o, alternativamente, provenienti da almeno 5 paesi esteri extra U.E.;
- ovvero almeno l'8%, del numero complessivo di visitatori, di visitatori esteri;
- ovvero almeno il 4%, del numero complessivo di visitatori, di visitatori esteri extra U.E.

E' riconosciuta la qualifica "nazionale" alla manifestazione fieristica di qualifica immediatamente inferiore quando, nelle due ultime edizioni, si sia registrata una partecipazione superiore alla metà del rispettivo numero complessivo di espositori o visitatori provenienti da almeno 6 regioni diverse da quella in cui si svolge l'iniziativa. Si può derogare al requisito della maggioranza degli espositori o dei visitatori di provenienza extraregionale o, alternativamente, al requisito del numero minimo di regioni diverse da quella in cui si svolge l'iniziativa, qualora sia rilevata una quota percentuale, rapportata alla totalità rispettivamente degli espositori o dei visitatori, non inferiore al 10% di espositori esteri o non inferiore al 5% di visitatori esteri.

In presenza di manifestazioni di nuova istituzione organizzate in quartieri fieristici gestiti dai rispettivi soggetti gestori, la qualifica nazionale o internazionale può essere riconosciuta sin dalla prima edizione quando si accerti, in base ad idonea documentazione presentata dal soggetto

---

<sup>3</sup> Documento approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome il 24 ottobre 2002

organizzatore, che l'iniziativa abbia i requisiti previsti dai presenti criteri ovvero che si tratti di iniziativa di derivazione da altra manifestazione e finalizzata ad una più ampia valorizzazione di settori merceologici già presenti nella manifestazione d'origine e da queste distaccati.

La qualifica "nazionale" o "internazionale" non viene più riconosciuta quando per due edizioni consecutive la manifestazione fieristica non possieda più i requisiti prescritti per la rispettiva qualifica.

Le Regioni provvedono a determinare sistemi idonei ed oggettivi di rilevazione e certificazione dei dati attinenti agli espositori e visitatori di manifestazioni fieristiche internazionali e nazionali, superando progressivamente l'autocertificazione. A tale scopo, le Regioni adottano una scheda rilevazione dati, idonea per la verifica dei requisiti per l'attribuzione o il mantenimento della qualifica internazionale e nazionale delle manifestazioni fieristiche e dei requisiti di idoneità dei quartieri fieristici per lo svolgimento delle medesime.

### **3. MODIFICHE AL DOCUMENTO DELLA CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME DI CUI ALL'ALLEGATO 2 DELL'INTESA DELLA CONFERENZA UNIFICATA DELL'8 LUGLIO 2010 RELATIVA ALLA PREDISPOSIZIONE DEL CALENDARIO FIERISTICO ITALIANO<sup>4</sup>**

1. Le istanze di riconoscimento delle manifestazioni fieristiche internazionali e nazionali devono essere presentate alle Regioni o Province Autonome di riferimento entro i termini fissati da ciascuna disciplina normativa regionale.
2. Ai fini della predisposizione del calendario delle manifestazioni fieristiche internazionali e nazionali, le Regioni e le Province Autonome, entro il 15 maggio dell'anno antecedente a quello di svolgimento, trasmettono al coordinamento interregionale l'elenco delle fiere con i relativi dati: qualifica, periodo di svolgimento, denominazione, settori merceologici, sede e soggetto organizzatore.  
Il suddetto termine è da intendersi perentorio ai fini della pubblicazione del calendario sul sito internet della Conferenza delle Regioni – [www.regioni.it](http://www.regioni.it) – da effettuare, entro e non oltre il mese di luglio dell'anno antecedente a quello di svolgimento delle manifestazioni, a seguito della presa d'atto da parte della Conferenza stessa.
3. Sul calendario fieristico è sentito il Coordinamento per il sistema fieristico nazionale, istituito presso il Ministero dello Sviluppo economico.
4. Le Regioni e le Province autonome si impegnano a trasmettere al coordinamento interregionale, entro il 15 maggio dell'anno successivo a quello di svolgimento, i dati statistici relativi alle manifestazioni fieristiche internazionali.
5. Le Regioni e le Province autonome si impegnano a dare la massima diffusione dei contenuti del presente documento agli organizzatori delle manifestazioni fieristiche ai fini del rispetto dei termini ivi previsti.

### **4. DETERMINAZIONE DEI SISTEMI IDONEI ED OGGETTIVI DI RILEVAZIONE E CERTIFICAZIONE DEI DATI ATTINENTI AGLI ESPOSITORI ED AI VISITATORI DELLE MANIFESTAZIONI FIERISTICHE DI QUALIFICA INTERNAZIONALE E NAZIONALE<sup>5</sup>**

---

<sup>4</sup> Documento approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome il 24 marzo 2011

<sup>5</sup> Documento approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 16 dicembre 2004 coordinato con la modifica introdotta nella riunione del 19 luglio 2006

## Disposizioni Generali

1. Gli organizzatori delle manifestazioni fieristiche con qualifica internazionale e nazionale sono tenuti alla rilevazione e certificazione dei dati attinenti agli espositori ed ai visitatori secondo la presente regolamentazione.
2. La rilevazione e certificazione dei dati è effettuata da società o enti specializzati nel settore fieristico, allo scopo tempestivamente incaricati dal soggetto organizzatore della manifestazione. Le società o enti predetti devono essere riconosciuti dall'Osservatorio per il Sistema Fieristico Italiano. L'Osservatorio stabilisce i criteri e le modalità per il riconoscimento ed il controllo dei certificatori.
3. La rilevazione e certificazione dei dati delle manifestazioni fieristiche con qualifica internazionale e nazionale si applica a decorrere dalla data da definirsi.<sup>6</sup>
4. La rilevazione e certificazione dei dati va effettuata ad ogni edizione di manifestazione fieristica, ed è condizione per l'attribuzione o il mantenimento della qualifica internazionale o nazionale.
5. La rilevazione e certificazione dei dati ad opera dell'ente/società incaricato deve essere effettuata nel corso del periodo di svolgimento della manifestazione fieristica e deve essere ultimata nei 60 giorni successivi al termine della manifestazione stessa.
6. L'organizzatore della manifestazione fieristica è tenuto a prestare la massima collaborazione per il migliore esito della rilevazione e certificazione dei dati.
7. Il certificatore rilascia una copia dell'attestato di certificazione sia al soggetto organizzatore della manifestazione sia all'Assessorato Regionale competente in materia fieristica, entro 90 giorni dal termine della manifestazione.

## Sistema di rilevazione e certificazione

8. Si intendono per:

- |   |  |
|---|--|
| a) <u>Espositori diretti:</u>           | le imprese che occupano uno stand in nome e per conto proprio; sono intestatarie della fattura di affitto dell'area espositiva e pagano l'importo in fattura direttamente all'organizzatore;   |
| b) <u>Espositori indiretti:</u>         | le imprese che espongono i loro prodotti nello stand di un espositore diretto; non vanno conteggiate se i loro prodotti sono presenti solo in cataloghi, brochure, depliant, e se per la loro presenza non è stata versata la tassa di iscrizione, prevista per ciascun espositore indiretto, secondo le tariffe ufficiali della manifestazione; |
| c) <u>Partecipazioni collettive:</u>    | le imprese partecipanti rientrano tra gli espositori diretti se sono presenti alla manifestazione con personale proprio ed il loro nome e l'area espositiva da essa occupata sono indicati nella scheda di iscrizione sottoscritta dall'intestatario dello stand;  |
| d) <u>Nazionalità degli espositori:</u> | si determina in base alla sede sociale dell'impresa; si considerano espositori esteri  |

---

<sup>6</sup> Modifica introdotta con il documento approvato dalla Conferenza delle Regioni nella seduta del 19 luglio 2006

- anche i rappresentanti esclusivi per l'Italia o per zone del territorio nazionale di ditte e prodotti esteri, purché ad essi siano intestate le fatture relative all'area espositiva affittata ed essi provvedano a pagare direttamente l'importo delle fatture;
- e) Superficie espositiva netta Superficie affittata ed effettivamente pagata dagli espositori; tale superficie va distinta in: coperta (la superficie espositiva relativa a padiglioni fissi o prefabbricati) e scoperta: affittata ad espositori italiani ed esteri; le superfici concesse a titolo gratuito e le superfici per eventi collaterali (convegni, congressi, simposi, ecc.) vanno indicate separatamente;
- f) Visitatori Persone munite di biglietto, anche preregistrato, o di altro documento, comprovante il pagamento dei diritti di ingresso, o di biglietto di invito o che hanno compilato la scheda di registrazione; i biglietti invito vanno conteggiati solo se i possessori hanno compilato la scheda di registrazione all'ingresso della manifestazione; i biglietti permanenti vanno conteggiati una sola volta al giorno; i biglietti d'onore e per gli espositori non vanno conteggiati;
- g) Nazionalità dei visitatori: si determina in base alla scheda di registrazione.

9. I dati da sottoporre a rilevazione e certificazione e gli elementi su cui si basa il controllo da parte del certificatore si articolano come segue:

espositori diretti:

- schede di iscrizione;
- oppure
- fatture emesse e ricevute corrispondenti;

espositori indiretti:

- scheda di iscrizione degli espositori diretti;

nazionalità degli espositori (diretti e indiretti)

- schede di iscrizione

visitatori:

- schede di registrazione;
- oppure
- tabulati di rilevazione magnetica a mezzo di sistemi elettronici;
- oppure
- matrici dei biglietti venduti, per i visitatori che hanno acquistato il biglietto all'entrata della manifestazione;
- oppure

- talloncini di controllo numerati, per i visitatori che hanno acquistato il biglietto al di fuori della manifestazione

nazionalità dei visitatori:

- schede di registrazione:

superficie espositiva netta:

- contratti di esposizione o schede di iscrizione.

10. La certificazione dei dati attinenti agli espositori ed ai visitatori delle manifestazioni fieristiche internazionali e nazionali è relativa:

- Al numero complessivo degli espositori, disaggregato in diretti e indiretti, italiani ed esteri;
- Alla tipologia di espositori diretti, distintamente indicati tra italiani ed esteri, nella seguente articolazione:
  - a) Produttori;
  - b) Distributori;
  - c) Filiali italiane di multinazionali;
  - d) Associazioni di produzione e distribuzione
  - e) Altro;
- Agli espositori italiani, diretti e indiretti distintamente indicati, che sono suddivisi per regioni di provenienza;
- Agli espositori esteri, diretti e indiretti distintamente indicati, che sono suddivisi per paese estero di provenienza;
- Al numero complessivo dei visitatori, disaggregato in operatori e pubblico generico, italiani ed esteri;
- Ai visitatori italiani, operatori e pubblico generico distintamente indicati; i visitatori operatori italiani sono ulteriormente suddivisi per regione di provenienza;
- Ai visitatori esteri, operatori e pubblico generico distintamente indicati; i visitatori operatori esteri sono ulteriormente suddivisi per paese estero di provenienza;
- Alla superficie espositiva netta complessiva, distinta in coperta e scoperta, affittata ad espositori italiani ed esteri.

11. La rilevazione dei dati attinenti ai visitatori può essere agevolata da sistemi di biglietterie elettroniche integrate col sistema di rilevazione degli accessi al quartiere fieristico, predisposti dal soggetto gestore del quartiere fieristico o dai soggetti organizzatori.